

**Bilancio consuntivo**

GESTIONE PER L'EROGAZIONE DELLE PENSIONI ASSEGNI ED INDENNITA' AGLI INVALIDI CIVILI  
 ART. 130 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112  
 SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ANNO 2009

ATTIVO				
	Denominazione Conto	Consistenza al 31/12/2009	Consistenza al 31/12/2008	Variazioni
<b>C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>II</b>	<b>Residui attivi</b>			
<b>2</b>	<b>Crediti verso iscritti, soci e terzi</b>			
	Crediti per poste correttive e compensative di spese correnti	521.804.751,20	474.969.425,08	46.835.326,12
	Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	-234.812.138,04	-213.736.241,29	-21.075.896,75
<b>5</b>	<b>Crediti verso altri</b>			
	Credito v/ gias	-	335.518.464,85	-335.518.464,85
	<b>TOTALE</b>	<b>286.992.613,16</b>	<b>596.751.648,64</b>	<b>-309.759.035,48</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>286.992.613,16</b>	<b>596.751.648,64</b>	<b>-309.759.035,48</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>286.992.613,16</b>	<b>596.751.648,64</b>	<b>-309.759.035,48</b>

GESTIONE PER L'EROGAZIONE DELLE PENSIONI ASSEGNI ED INDENNITA' AGLI INVALIDI CIVILI  
 ART. 130 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112  
 SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ANNO 2009

PASSIVO				
	Denominazione Conto	Consistenza al 31/12/2009	Consistenza al 31/12/2008	Variazioni
<b>E</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>11</b>	<b>Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute</b>			
	Debiti per le spese per prestazioni istituzionali:			
	- Rate di pensione	37.837.898,39	197.100.222,24	-159.262.323,85
	- Indennità di accompagnamento e assegni	80.222.671,15	399.413.718,40	-319.191.047,25
	<b>Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici</b>			
	Debiti per trasferimenti passivi allo Stato e ad altri soggetti pubblici	825.981,00	237.708,00	588.273,00
	Debito per anticipazioni ricevute dalla Gias	168.106.062,62	-	168.106.062,62
	<b>TOTALE</b>	<b>286.992.613,16</b>	<b>596.751.648,64</b>	<b>-309.759.035,48</b>
	<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>286.992.613,16</b>	<b>596.751.648,64</b>	<b>-309.759.035,48</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>286.992.613,16</b>	<b>596.751.648,64</b>	<b>-309.759.035,48</b>

I SINDACI  
 MARIA TERESA FERRARO  
 LUDOVICO ANSELMI - DANIELA CARLA'  
 CARLO CONTE - MARIANO MARTONE  
 ALFREDO ROCCELLA - EMANUELE SFERRA

IL PRESIDENTE  
 ANTONIO MASTRAPASQUA

## XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE PER L'EROGAZIONE DELLE PENSIONI ASSEGNI ED INDENNITA' AGLI INVALIDI CIVILI  
ART. 130 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112  
BILANCIO CONSUNTIVO 2009

Codice Conto	Denominazione Conto	ANNO 2009 consuntivo	ANNO 2008 consuntivo	VARIAZIONI
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>CEA.05</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>			
	<b>ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO</b>			
	Trasferimenti da parte dello Stato	16.190.900.945,17	15.429.092.567,95	761.808.377,23
	<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>16.190.900.945,17</b>	<b>15.429.092.567,95</b>	<b>761.808.377,23</b>
	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>16.190.900.945,17</b>	<b>15.429.092.567,95</b>	<b>761.808.377,23</b>
<b>B</b>	<b>COSTO DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>CEB.06.a</b>	<b>PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>			
	<b>SPESE IMPEGNATE DELL'ESERCIZIO</b>			
	Spese per prestazioni - <i>Rate di pensione</i>	-4.070.683.783,39	-3.760.934.326,69	-309.749.456,70
	Spese per prestazioni - <i>Indennità e assegni</i>	-12.383.106.262,36	-11.491.583.747,40	-891.522.514,96
	Poste correttive e compensative di spese correnti	265.767.906,00	209.517.241,12	56.250.664,88
	<b>Totale delle prestazioni Istituzionali</b>	<b>-16.188.022.139,75</b>	<b>-15.043.000.832,97</b>	<b>-1.145.021.306,78</b>
<b>CEB.10.d</b>	<b>SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
	Svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	-52.781.649,05	-33.885.746,47	-18.895.902,59
	<b>Totale svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante</b>	<b>-52.781.649,05</b>	<b>-33.885.746,47</b>	<b>-18.895.902,59</b>
<b>CEB.14</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>			
	<b>SPESE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO</b>			
	Trasferimenti passivi art. 40, comma 5, L.289/2002	-825.981,00	-237.708,00	-588.273,00
	Spese non classificabili in altre voci	-534.117,58	-340.789,35	-193.328,23
	Spese di Amministrazione	-372.702.895,14	-322.912.055,89	-49.790.839,25
	Oneri per il trasf. allo Stato delle econ. derivanti dalla riduz. della Spese di amm.	-4.934.449,31	-39.016,07	-4.895.433,24
	<b>Totale oneri diversi di gestione</b>	<b>-378.997.443,03</b>	<b>-323.529.569,31</b>	<b>-55.467.873,72</b>
	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>-16.619.801.231,83</b>	<b>-15.400.416.148,75</b>	<b>-1.219.385.083,09</b>
	<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (-B)</b>	<b>-428.900.286,66</b>	<b>28.676.419,20</b>	<b>-457.576.705,86</b>
<b>C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
<b>CEC.17</b>	<b>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI</b>			
	Oneri finanziari	-68.706.136,20	-42.491.125,11	-26.215.011,09
	<b>Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>-68.706.136,20</b>	<b>-42.491.125,11</b>	<b>-26.215.011,09</b>
<b>CEE.20</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>			
<b>CEE.22</b>	Eliminazione Residui passivi per prestazioni	165.226.106,61	2.115.822,75	163.110.283,86
	Eliminazione Residui passivi per Indennità e assegni	337.804.453,84	17.035.817,28	320.768.636,56
<b>CEE.23</b>	Eliminazione residui attivi per prestazioni da recuperare	-31.705.752,30	-18.342.342,18	-13.363.410,12
<b>CEE.23</b>	Prelievo dal F.do svalutaz. crediti per prestaz. da recuperare	31.705.752,30	18.342.342,18	13.363.410,12
	<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>503.030.560,45</b>	<b>19.151.640,03</b>	<b>483.878.920,42</b>
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>5.424.137,59</b>	<b>5.336.934,12</b>	<b>87.203,47</b>
	<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>			
	Imposta regionale sulle attività produttive	-5.424.137,59	-5.336.934,12	-87.203,47
	<b>Totale imposte dell'esercizio</b>	<b>-5.424.137,59</b>	<b>-5.336.934,12</b>	<b>-87.203,47</b>
	<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Allegati**

**SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**  
**Rate di Pensione**

ALLEGATO 1

Categoria: INVALIDI CIVILI	ANNO 2009 consuntivo	ANNO 2008 consuntivo	VARIAZIONI
Descrizione			
Rate di pensione .....	3.639.298.781,64	3.407.285.046,22	232.013.735,42
Meno importi a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali: maggiorazioni in favore di soggetti disagiati art. 38 n.448/2001.....	59.680.961,00	66.694.835,26	-7.013.874,26
<b>RATE DI PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE</b>	<b>3.579.617.820,64</b>	<b>3.340.590.210,96</b>	<b>239.027.609,68</b>

**SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**  
**Rate di Pensione**

ALLEGATO 2

Categoria: CIECHI CIVILI	<b>ANNO 2009 consuntivo</b>	<b>ANNO 2008 consuntivo</b>	<b>VARIAZIONI</b>
Descrizione			
- Rate di pensione .....	439.285.517,62	373.689.761,90	65.595.755,72
- Meno importi a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali: maggiorazioni in favore di soggetti disagiati art. 38 n.448/2001.....	7.217.261,22	6.962.329,93	254.931,29
<b>RATE DI PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE</b>	<b>432.068.256,40</b>	<b>366.727.431,97</b>	<b>65.340.824,43</b>

**SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**  
**Rate di Pensione**

ALLEGATO 3

Categoria: SORDOMUTI	<b>ANNO 2009 consuntivo</b>	<b>ANNO 2008 consuntivo</b>	<b>VARIAZIONI</b>
Descrizione			
- Rate di pensione.....	59.983.351,78	54.474.039,76	5.509.312,02
- Meno importi a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali: maggiorazioni in favore di soggetti disagiati art. 38 n.448/2001.....	985.645,43	857.356,00	128.289,43
<b>RATE DI PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE</b>	<b>58.997.706,35</b>	<b>53.616.683,76</b>	<b>5.381.022,59</b>



## Appendice

### Evoluzione legislativa e normativa

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Dispone all'articolo 130 il trasferimento ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'INPS della funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili.

A norma del comma 1 dell'articolo 130 il trasferimento di funzioni opera a decorrere dal 120° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto e quindi dal 3 settembre 1998.

E' inoltre previsto che, fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993 n.537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal 3 settembre 1998, la legittimazione passiva spetta alle Regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle Regioni stesse e all'INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al 3 settembre 1998.

L'articolo 130 stabilisce che avverso i provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restando la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.

Il pagamento degli assegni, pensioni e indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili viene effettuato con le procedure in atto per la generalità delle pensioni, ha periodicità mensile ed è unificato per i titolari di altre prestazioni erogate dell'INPS.

Legge 23 dicembre 1998, n. 448

(Misure di Finanza Pubblica per la Stabilizzazione e lo Sviluppo).

La Gestione è stata interessata nel 1999 dall'art. 67, comma 3, della legge n. 448/98, che ha inoltre disposto un incremento delle pensioni sociali ai ciechi civili con età pari o superiore a 65 anni, titolari dei

relativi trattamenti pensionistici, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo.

Legge 23 dicembre 2000 n.388 (finanziaria 2001)

Nel corso dell'anno 2001 hanno trovato applicazione le seguenti disposizioni della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001):

- L'art. 70 che ha stabilito a decorrere dal 1° gennaio 2001, gli aumenti di seguito riportati:

Comma 5:

Per i ciechi civili con età pari o superiore a sessantacinque anni titolari dei relativi trattamenti pensionistici, è concessa una maggiorazione di lire 25.000 mensili per coloro che hanno un'età inferiore ai 75 anni e di lire 40.000 mensili per coloro che hanno un'età pari o superiore a 75 anni.

Comma 6:

Concessione di una maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità della pensione ovvero dell'assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni;

La stessa maggiorazione e' stata concessa anche agli invalidi civili minori di anni diciotto titolari di indennità mensile di frequenza.

- l'art 80 comma 8 che ha stabilito che è riservata alle Regioni la facoltà di prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile possa essere esercitata dall'INPS, fino ad ora titolare della sola potestà erogatoria, in seguito alla stipula di specifici accordi tra le Regioni medesime e il predetto Istituto.

Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002)

Nel corso del 2002 ha avuto applicazione l'art. 38 della legge in oggetto relativo all'incremento delle maggiorazioni delle pensioni a favore di soggetti disagiati fino a 516 euro. Infatti, il comma 4 dell'articolo in parola estende i benefici incrementativi di cui al comma 1, ai soggetti

di età pari o superiore a sessanta anni che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione, secondo le modalità di cui al comma 5 dello medesimo articolo.

Legge 27 dicembre 2002, n.289 (legge finanziaria 2003)

Nel corso del 2003 la gestione è stato interessata dall'applicazione dell'art. 40 relativo all'utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili che si riporta di seguito.

"Gli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e i volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, possono essere impiegati per lo svolgimento del servizio di accompagnamento ai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, che ne facciano richiesta.

Possono presentare la richiesta di cui al comma 1 i ciechi civili che svolgono un'attività lavorativa o sociale o abbiano la necessità dell'accompagnamento per motivi sanitari.

La sussistenza delle condizioni previste dal comma 2 e' certificata dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli ordini e dagli albi professionali per i lavoratori autonomi, dagli enti o dalle associazioni per coloro che svolgono attività sociale, dal medico di famiglia quando l'accompagnamento e' necessario per motivi sanitari e per periodi determinati.

L'indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 e l'indennità speciale dei ciechi civili ventesimalisti istituita dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, sono ridotte di 93 euro mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennità usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al presente articolo.

Le economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 sono utilizzate per incrementare in misura equivalente il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni."

## Legge 24 novembre 2003, n. 326

L'articolo 42 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003, n. 326, ha stabilito nuove disposizioni in materia di invalidità civile.

Il comma 1 del citato articolo ha stabilito che gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile debbano essere notificati anche al Ministero dell'Economia e delle finanze e che nei predetti giudizi tale Ministero può essere difeso anche da avvocati dipendenti INPS.

Il successivo comma 3 ha stabilito che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (2.10.2003) e' prevista l'abolizione del ricorso amministrativo alla Commissione medica superiore e d'invalidità civile avverso i verbali di accertamento dello stato invalidante, prevedendo la presentazione del ricorso direttamente all'autorità giudiziaria.

La domanda giudiziale deve essere presentata a pena di decadenza entro e non oltre 6 mesi dalla data delle provvidenze.

Il comma 4 modifica il procedimento di verifica della permanenza dei requisiti sanitari per continuare a beneficiare delle provvidenze di invalidità civile.

Infatti è disposto che in sede di verifica siano valutate le patologie presenti all'atto della verifica stessa e delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità esistenti a differenza di quanto previsto dalla normativa previgente che faceva riferimento alle disposizioni di legge ed alle tabelle vigenti all'epoca della concessione dei benefici.

Il comma 5 ha stabilito la verifica dei requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di invalidità e la sanatoria delle somme indebitamente percepite prima della entrata in vigore del decreto dai soggetti privi dei prescritti requisiti reddituali.

Con determinazione interdirigenziale INPS/Ministero Economia/Agenzia delle Entrate del 27.2.2004 sono state stabilite le modalità tecniche per effettuare le verifiche in via telematica.

Il comma 7 ha stabilito che i soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonché di disabilità mentali gravi con effetti permanenti vengano esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all'accertamento della permanenza della disabilità.

Il comma 9 attribuisce alla Direzione centrale degli Uffici locali e dei Servizi del Tesoro le competenze residue allo Stato (funzioni di revisione ed indirizzo) in materia di invalidità civile, già di competenza del Ministero dell'Interno.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)

Art.1, comma 783 (decorrenza interessi legali per prestazioni previdenziali e assistenziali):

Prevede che la decorrenza degli interessi legali per prestazioni previdenziali e assistenziali – già prevista a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda – cominci ad operare solo laddove la domanda stessa risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 241 del 1990.

Di conseguenza, nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento.

Gli enti previdenziali indicano preventivamente attraverso "idonei strumenti di pubblicità" l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda.

Legge 3 agosto 2007, n.127

Con effetto dal 1° gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'art.38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è concesso secondo i criteri ivi stabiliti, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilità e, con effetto dalla medesima data, l'importo di cui al comma 5, lettera a) e b), del medesimo articolo 38 è rideterminato in 7.540 euro.

**Legge 6 agosto 2008, n.133**

L'art. 80 della legge suddetta , al comma 1, stabilisce che dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre dello stesso anno sia attuato un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.

**Legge 18 giugno 2009, n.69**

Il comma 2 dell'art. 56 della legge 18 giugno 2009, n. 69 prevede che "L'articolo 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222, si applica anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo". Si rammenta che l'art. 11 della citata legge n. 222/1984 fissa un limite alla presentazione di nuove domande, stabilendo che l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità, non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Nelle tabelle che seguono è riportata :

La sintesi della normativa inerente alle provvidenze economiche;

I codici di fascia che identificano le prestazioni erogate nella pensione;

L'evoluzione storica degli importi mensili di ciascuna prestazione ed i relativi requisiti reddituali necessari ai fini del diritto alla prestazione stessa.

## Sintesi della normativa inerente le provvidenze economiche

Requisiti generali: cittadinanza italiana  
residenza nel territorio nazionale

### 1. Invalidi civili

#### Assegno mensile di assistenza

##### Normativa:

Art. 13 L. 118/71

Art. 14 septies L. 29/12/80 N. 33

Art. 9 D. leg.vo 509/88

Art. 8 D. leg.vo 509/88

Art. 3 L. 29/12/90 n. 407

Art. 12 L. 30/12/71 n. 412

##### Requisiti:

riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 74% (dal 12 marzo 1992). In precedenza la percentuale era del 67%;

possesso di redditi propri inferiori a limiti stabiliti per legge;

incollocamento al lavoro per il tempo in cui perdura la condizione di invalidità. L'incollocamento sussiste solo quando lo stato di disoccupazione si accompagna all'iscrizione (o alla domanda di iscrizione) nelle speciali liste di collocamento degli invalidi civili. La mancata iscrizione si traduce in un difetto del requisito;

incompatibilità dal 1° gennaio 1982 con la titolarità di pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'Assicurazione generale obbligatoria per vecchiaia, invalidità e superstiti nonché dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, coltivatori diretti. Dal 1° gennaio 1991 l'incompatibilità è estesa a qualsiasi altro trattamento diretto pensionistico erogato a titolo di invalidità concesso per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Resta salva la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole. Al compimento del 65° anno di età l'assegno mensile viene trasformato in assegno sociale a carico dell'INPS